



CITTÀ DI LECCE

Ordinanza N.
Data di registrazione

1679
22/12/2020

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER L'ELIMINAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO PER PREVENZIONE DI CADUTA ALBERI E/O RAMI IN AREE LIMITROFE ALLA SEDE FERROVIARIA DELLA LINEA BARI - LECCE.

Settore Ambiente, Igiene e Sanita', Randagismo, Canili e Verde Pubblico

IL SINDACO

Premesso che:

La presenza di alberi, siepi o piante troppo vicine alle linee ferroviarie costituisce un grave problema di sicurezza. Con l'arrivo della stagione invernale un ipotetico sovraccarico dovuto ad eventuali precipitazioni di carattere nevoso rappresenta un potenziale pericolo per l'alta probabilità di caduta alberi e/ rami.

Questa Amministrazione ogni anno provvede ad emanare apposito provvedimento sindacale rivolto ai soggetti proprietari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni e/o aree di pertinenza a fabbricati limitrofi alla sede ferroviaria, ricadenti nel territorio comunale, affinché provvedano alla relativa, accurata, manutenzione per evitare di interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità e l'interruzione di pubblico servizio ferroviario.

In data 15/12/2020 è stata acquisita con il n. di Prt. 150941 la nota UA 10/12/2020 1747 di RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – *Direzione Territoriale Produzione Bari* – Unità Territoriale Bari, con cui viene richiesta, anche per questa stagione invernale 2020 – 2021, l'adozione dell'ordinanza contingibile ed urgente di cui sopra.

Visto l'art. 52 del DPR 753/1980 che recita: *“lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri 6 (sei) dalla più vicina rotaia, da misurarsi in posizione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri 2 (due) dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di*

metr 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro (4), non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di due metri. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei”;

Visto l'art. 55 del DPR. n.753/1980 che recita: *“I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta (50) dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale”;*

Visto l'articolo 450 del C.P. nel quale si richiama l'attenzione sulle gravi responsabilità, anche penali, cui andrebbero in contro i proprietari di fondi limitrofi alla linea ferroviaria in caso di inadempienza e qualora si verificassero, per qualsiasi causa, la caduta di alberi o parti di essi;

Rilevati i rischi di:

- possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria con conseguente pericolo della circolazione dei treni, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;
- pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare, oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora provenienti dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

Ritenuto opportuno richiamare l'attenzione dei titolari e dei conduttori delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento viene richiesta direttamente e con urgenza dai soggetti cui compete garantire la regolare esecuzione del pubblico servizio (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.) previa informazione della Prefettura avvenuta con la stessa nota UA 10/12/2020 1747 di RFI di cui in premessa;

Visto l'art. 71 comma 1 del DPR 753/1980 che recita: *“La prevenzione e l'accertamento delle infrazioni alle presenti norme, con esclusione di quelle di cui al successivo titolo VIII, e la stesura dei relativi verbali spettano agli ufficiali, sotto ufficiali, graduati e guardie della specialità polizia ferroviaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art 221 C.P.C.”;*

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la legge n.241/90 e s.m.i.;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni limitrofi con la sede ferroviaria ricadenti nel territorio del Comune di Lecce, fino a 20 metri dal confine ferroviario, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, nel rispetto di eventuali vincoli paesaggistici e/o ambientali esistenti, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per la caduta di alberi e di pericolo di incendio e di sua propagazione, come descritti negli artt.52 e 55 del DPR753/1980, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Lecce, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni e per la pubblica incolumità e conseguente interruzione di pubblico servizio ferroviario.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente;

La trasmissione in copia a:

- RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano - *Direzione Territoriale Produzione Bari - Unità Territoriale Bari* - Piazza Aldo Moro, Strada Interna FS, 53 – Bari;
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, Via XXV Luglio – Lecce;
- Polizia Ferroviaria di Stato – POLFER, piazzale Oronzo Massari - Lecce;
- Comando Regionale Corpo Forestale Dello Stato Puglia - Viale Della Libertà n.70 – Lecce;
- Comando di Polizia Locale – Sede;
- Questura di Lecce, Viale Otranto n. 1 - LE;
- Comando Provinciale dei Carabinieri, via Lupiae n. 6 – LE.

La divulgazione mediante pubblicazione sul sito internet comunale e diffusione a mezzo degli organi di stampa;

Di demandare la vigilanza sulle disposizioni della presente ordinanza e l'accertamento e l'irrogazione di sanzioni in caso di inosservanza, in via principale alla Polizia Ferroviaria della

Polizia di Stato per tutti i tracciati ferroviari posti nel territorio del Comune di Lecce, con il supporto tecnico del personale di Rete Ferroviaria Italiana; per i soli tracciati accessibili da strada pubblica, o di uso pubblico, la vigilanza sulle disposizioni della presente Ordinanza e l'accertamento e l'irrogazione di sanzioni in caso di inosservanza è inoltre demandata al Corpo Forestale Regionale, alla Polizia Locale, nonché ad ogni Agente o Ufficiale di P.G. a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

RENDE NOTO

Che le violazioni della presente Ordinanza comportano, a carico degli autori, l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite ai sensi degli artt. 38 e 63 del DPR 753/1980 (e successive modifiche art. 32 L.689/81 e s.m.i.), salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art.650 del Codice Penale;

Che il/i proprietario/i saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che dovessero verificarsi a causa dell'inottemperanza alla presente;

Che gli interessati dovranno mantenere costantemente nel tempo le distanze di sicurezza delle alberature e di quanto altro indicato agli artt. 52 e 55 del DPR 753/1980 dalla sede ferroviaria;

AVVISA

Che, ai sensi dell'art. 3 - comma 4 della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza si potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ed al Capo dello Stato per ricorso straordinario entro 120 (centoventi) giorni.

Che il presente Provvedimento è esecutivo a partire dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Sindaco
Carlo Maria Salvemini / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)